

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4813**

## **DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 27 settembre 2000, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati RODEGHIERO, APOLLONI, MAZZOCCHIN, CALZAVARA, BALOCCHI, CAVALIERE, CHINCARINI, DALLA ROSA, DUSSIN Luciano, FABRIS, FONGARO, FONTAN, GAMBATO, LEMBO, PIVA, RIZZI, RUZZANTE, SCANTAMBURLO, STEFANI e VASCON (2792); CREMA, POZZA TASCA, BAMPO, BASSO, BRANCATI, BIOCCHI, BRESSA, CEREMIGNA, DE BIASIO CALIMANI, DELFINO Leone, DETOMAS, FONTAN, FRATTINI, FRAU, FRATTA PASINI, FRIGATO, FUMAGALLI Sergio, MANZATO, MASI, PASETTO Nicola, PERUZZA, PEZZOLI, RUZZANTE, SCHMID, SELVA e STEFANI (3210); RUFFINO (6604)**

*(V. Stampati Camera nn. 2792, 3210 e 6604)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 settembre 2000*

—————  
**Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale**  
—————

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico della prima guerra mondiale, la presente legge è volta a promuovere interventi per il censimento, il recupero e il restauro dei resti del fronte terrestre italiano della prima guerra mondiale.

2. L'area interessata dagli interventi comprende le regioni Veneto, Lombardia, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia Giulia.

## Art. 2.

1. Ai fini della presente legge sono considerati resti del fronte terrestre italiano della prima guerra mondiale:

- a) i forti e le fortificazioni;
- b) le gallerie ed i camminamenti;
- c) le trincee;
- d) ogni altro manufatto avente diretta correlazione con le operazioni militari della prima guerra mondiale;
- e) i reperti mobili e i cimeli.

## Art. 3.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali, attribuisce i finanziamenti di cui all'articolo 5, in proporzione agli interventi di rispettiva competenza, alle regioni interessate che demandano alle province coinvolte l'attuazione degli stessi. A tale fine le province possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della difesa,

sentite le regioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, recante criteri e modalità di applicazione della legge stessa.

3. Le regioni interessate controllano le spese effettuate dalle province sul cui territorio sono ubicati i beni di cui all'articolo 2, sulla base di appropriata documentazione.

4. Presso ogni sovrintendenza delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito un comitato tecnico-scientifico composto da otto membri, di cui quattro rappresentanti della regione, scelti eventualmente anche tra i membri della commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e quattro esperti designati dal sovrintendente. Il comitato è presieduto dal sovrintendente, rimane in carica tre anni e può essere confermato. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato coordina i progetti degli interventi di cui all'articolo 1 predisposti dalle amministrazioni provinciali e dalle comunità montane.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa delle proposte di tutte le province interessate, le risorse disponibili sono utilizzate per i progetti già predisposti e relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini.

#### Art. 4.

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia possono concordare tra loro progetti di completamento degli interventi di cui all'articolo 1 nelle zone direttamente interessate dalla guerra, destinando a tale scopo ulteriori finanziamenti.

## Art. 5.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzato per l'anno 2000 un contributo pari a lire un miliardo. È altresì autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

## Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.